

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 10 Luglio '19
Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE 10/2019

✓ Decreto crescita 34 / 2019

4° Parte

NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Conoscenza degli atti e semplificazioni

È stato riscritto l'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente mediante modifiche al co. 3 ed introduzione dei co. 3-bis e 3-ter.

Conoscenza degli atti

Il nuovo co. 3 dell'art. 6 dello Statuto del contribuente ha previsto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'impegno di assumere le iniziative necessarie affinché il contribuente abbia a disposizione gli strumenti utili ad assolvere gli adempimenti che gli sono richiesti, almeno 60 giorni prima del termine concesso al contribuente per gli adempimenti medesimi. L'elemento innovativo riguarda il termine, in quanto nella precedente formulazione la norma prescriveva l'assolvimento di tali compiti "in tempi utili".

Conoscibilità degli atti

È stato introdotto il co. 3-bis, con il quale viene previsto che i modelli e le istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Inoltre, l'amministrazione finanziaria deve assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibile.

Obbligo di invito al contraddittorio

Viene introdotto l'obbligo di contraddittorio preventivo nei casi di accertamenti "a tavolino".

Occorre subito fare presente che, siccome tale obbligo è escluso per gli accertamenti parziali, il suo ambito di applicazione finisce con l'essere molto attenuato. Premesso tanto, viene contemplato l'obbligo per gli uffici di notificare ai contribuenti, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, un invito al contraddittorio ex art. 5 del D.lgs. 218/1997, preordinato ad instaurare la procedura di accertamento con adesione. In caso di mancata adesione, l'ufficio dovrà specificatamente motivare l'avviso di accertamento in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. Il mancato avvio della procedura in contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso, determinerà la nullità di quest'ultimo solo se, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere nel corso della procedura (c.d. "prova di resistenza"). In caso di mancata adesione a seguito dell'invito al contraddittorio, al contribuente sarà preclusa la possibilità di presentare istanza di adesione successivamente alla notifica dell'atto.

Proroga dei termini

La norma prevede che se fra la data di comparizione per il contraddittorio e la decadenza del potere di accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è automaticamente prorogato di 120 giorni.

Esclusioni

L'obbligo di notifica dell'invito al contraddittorio non opera nei seguenti casi:

- particolare urgenza, specificamente motivata, ovvero fondato pericolo per la riscossione;
- consegna del processo verbale di constatazione da parte degli organi di controllo;
- altre ipotesi di contraddittorio preventivo già previsto dalla legge;
- accertamenti "parziali" ex art. 41-bis del DPR 600/73 e avvisi di rettifica parziale ex art. 54, co. 3 e 4 del DPR 633/72.

Decorrenza

La nuova disciplina sarà applicabile per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione

È stata fornita un'interpretazione autentica dell'art. 43 co. 4 del RD 1611/33 chiarendo che, salvo ricorra una controversia convenzionalmente riservata alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, anche nei giudizi dinanzi alla magistratura tributaria, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può avvalersi di proprio personale interno o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del codice degli appalti pubblici. Detta modifica, all'evidenza, priva di rilievo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito del D.lgs. 156/2015, l'Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe dovuto, pena la nullità degli atti, essere difesa da propri dipendenti (Cass. 9.11.2018 n. 28684 e Cass. 9.11.2018 n. 28741). Questa interpretazione poteva, ad esempio,

cagionare l'inammissibilità dell'appello proposto mediante assistenza di un dottore commercialista. Il D.lgs. 156/2015, modificando l'art. 12 del D.lgs. 546/92 ha sancito che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, al pari delle Agenzie fiscali, può difendersi mediante propri dipendenti.

Norme di interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso parziale

Al fine di estendere l'ambito applicativo del ravvedimento operoso è stato introdotto l'art. 13-bis del D.lgs. 472/97 rubricato "ravvedimento parziale". La norma al co. 1 disciplina tre diverse fattispecie:

- il primo periodo, con una norma interpretativa, ha previsto che il ravvedimento operoso si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;
- il secondo periodo ha previsto che se il contribuente versa l'imposta dovuta in ritardo, il ravvedimento si perfezionerà con il successivo versamento della sanzione e degli interessi; al riguardo per determinare la sanzione occorre fare riferimento al momento in cui si è avuto l'integrale versamento, mentre gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo;
- il terzo periodo prevede che, in caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente possa:
 - ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97;
 - ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata.

Le disposizioni dell'art. 13 - bis introdotto dal DL in analisi si applicano solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta, nel complesso, di principi che erano già stati affermati dall'Agenzia delle Entrate (vedasi la ris. 23.6.2011 n. 67 e la circ. 2.8.2013 n. 27). Tuttavia, un rigoroso orientamento giurisprudenziale riteneva legittimo il disconoscimento del ravvedimento in presenza di omessi versamenti di lieve entità, inerenti, ad esempio, al calcolo degli interessi legali (Cass. 9.6.2011 n. 12661 e Cass. 8.8.2012 n. 14298).

Estensione della rottamazione dei ruoli delle entrate regionali e degli enti locali

È introdotta per le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni la possibilità di aderire, con apposita delibera, alla rottamazione delle entrate (ex art. 3 DL 119/2018), anche tributarie, non riscosse a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione.

Modalità di adesione

Gli enti che intendono aderire dovranno adottare apposita delibera entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto e dovranno darne notizia sul proprio sito internet istituzionale entro 30 giorni.

Contenuto della delibera

Con la medesima delibera, potranno disciplinare in modo autonomo:

- il numero delle rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30.9.2021;
- le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di aderire;
- i termini per presentare l'istanza, nella quale il debitore dovrà anche indicare il numero delle rate, nonché l'eventuale esistenza di contenziosi e, in tal caso, l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario dovrà trasmettere al debitore la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata, le singole rate e la relativa scadenza.

In generale, si tratta di istituto analogo all'art. 3 del DL 119/2019, infatti causa il solo stralcio di sanzioni e degli interessi.

Rottamazione dei ruoli – Riapertura dei termini per aderire

Il DL 34/2019 ha posticipato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 i termini di presentazione della domanda per la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra il 1.1.2000 e il 31.12.2017.

Pertanto, entro il 31.7.2019 si potrà:

- integrare le domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti;
- presentare nuove domande.

Si precisa, inoltre, che le domande già presentate ma successivamente al 30.4.2019 mantengono validità e restano soggette alla disciplina del DL 34/2019 (la prima rata, ad esempio, andrà versata entro il 30.11.2019 e non entro il 31.7.2019).

Aspetti generali della definizione

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del DL 119/2018, se sussistono i requisiti indicati per accedere alla c.d. "rottamazione dei ruoli", il contribuente, presentando apposita domanda entro il 31.7.2019 (originariamente, il termine era del 30.4.2019), beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria.

In tal caso, il carico può essere pagato:

- in unica soluzione entro il 30.11.2019;

- in 17 rate: la prima pari al 20% delle somme, scadente il 30.11.2019, le altre di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Sempre entro il 31.7.2019, si possono integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti domande. La rottamazione è fruibile altresì dai contribuenti che, pur avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non hanno perfezionato la procedura e intendono adesso accedere alla definizione secondo le nuove regole.

Nozione di carichi affidati dall'1.1.2000 al 31.12.2017

Rientrano nella rottamazione i carichi affidati agli agenti della riscossione nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017. Per le cartelle di pagamento, occorre avere riguardo alla data di consegna del ruolo, antecedente alla notifica dell'atto al contribuente. Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.

Mancato pagamento delle rate al 7.12.2018

I debitori che, in base all'art. 3 co. 21 del DL 119/2018, avrebbero dovuto effettuare il versamento delle rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 entro il 7.12.2018, se non lo hanno fatto possono fruire dei benefici della rottamazione presentando apposita domanda. Coloro i quali hanno presentato la domanda entro l'originario termine del 30.4.2019, devono versare tutte le somme entro il 31.7.2019, o, se hanno optato per il pagamento rateale, devono pagare la prima rata entro il 31.7.2019, la seconda entro il 30.11.2019 e poi ulteriori rate di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2020 al 2021. Invece, coloro i quali non hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, possono, grazie al DL 34/2019 convertito, fruire della proroga al 31.7.2019. In questa ipotesi, occorre versare tutte le somme entro il 30.11.2019, o, se si opta per il pagamento rateale, pagare la prima rata entro il 30.11.2019 e poi otto rate di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2020 al 2021. È possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti.

Procedura di rottamazione

Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all'Agenzia delle Entrate Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 31.7.2019 (il termine, in origine fissato al 30.4.2019, è stato postergato al 31.7.2019 dal DL 34/2019 convertito), con cui si indica la volontà di definire i ruoli, la volontà di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso. La definizione si perfeziona con l'esatto pagamento delle somme dovute nei termini. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la rottamazione non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che:

- riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora;
- il carico non potrà essere oggetto di dilazione.

Per ciò che riguarda i tardivi versamenti, è prevista comunque una tolleranza di 5 giorni.

Effetti della domanda

Il DL 34/2019 non ha modificato gli effetti della definizione in analisi previsti dal DL 119/2018, i quali, quindi, restano confermati. In primo luogo, dunque, sono sospese tutte le attività esecutive e cautelari, e il contribuente potrà ottenere il DURC. Le procedure di pignoramento presso terzi, del pari, sono destinate a bloccarsi.

Comunicazione dell'Agente della Riscossione

I debitori che presentano la domanda di definizione entro il 31.7.2019 (o che integrano domande presentate entro il 30.4.2019) ricevono entro il 31.10.2019 la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse.

Versamento degli importi dovuti per la rottamazione

I versamenti degli importi dovuti per la rottamazione possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale

Il pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuato:

- entro il 31.7.2019 (per i debitori che hanno presentato domanda entro il 30.4.2019);
- entro il 30.11.2019 (per i debitori che hanno presentato domanda entro il 31.07.2019)

In caso di pagamenti rateali sono previste:

- per i debitori che presentano domanda entro il 31.7.2019, 17 rate scadenti il 30.11.2019 e il 28. 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;
- per i debitori che hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, 18 rate scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023.
- Invece, i debitori che, entro il 7.12.2018, hanno pagato le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 beneficiano, senza presentare alcuna domanda, della ridi lazione del debito in 10 rate, scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023.

Invece, i debitori che, entro il 7.12.2018, hanno pagato le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 beneficiano, senza presentare alcuna domanda, della ridi lazione del debito in 10 rate, scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019, il 31 luglio e il 30 novembre dal 2020 al 2023.

Da ultimo, i debitori che avrebbero dovuto pagare le rate scadute a luglio settembre, ottobre

2018 entro il predetto termine del 7.12.2018, ma non lo hanno fatto, possono dilazionare il carico:

- se presentano domanda entro il 31.7.2019, in 9 rate scadenti il 30.11.2019 e il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2020 al 2021;
- se hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, in 10 rate scadenti il 31.7.2019, il 30.11.2019 e il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2020 al 2021.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Risorse proprie dell'Unione europea e IVA all'importazione (art. 5 del DL 119/2018) Il DL 34/2019 convertito ha previsto che, per questa forma di rottamazione, non opera la postergazione del termine al 31.7.2019.

“Saldo e stralcio” debiti fiscali

Il DL 34/2019 ha posticipato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 i termini di presentazione della domanda per aderire al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi dei contribuenti in difficoltà, disciplinato dall'art. 1 co. 184 - 199 della L. 145/2018.

Ambito applicativo

La definizione riguarda ruoli relativi ad omessi versamenti di imposte e con-tributi dichiarati ed è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72. Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche. Devono poi essere debiti diversi da quelli dell'art. 4 del DL 119/2018 (i menzionati debiti, intendendosi per tali i carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010, sono annullati di diritto).

Contributi previdenziali

La sanatoria in oggetto è circoscritta ai “contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento”. Sono dunque fuori gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipendente. Rientrano invece i contributi INPS spettanti alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata. Deve sempre trattarsi di contributi dichiarati ma non versati, restando fuori l'evasione contributiva.

Contributi previdenziali (Casse professionali)

La possibilità di definire gli omessi versamenti di contributi previdenziali spettanti alle Casse di previdenza professionale non è automatica.

Infatti, l'art. 1 co. 185-bis della L. 145/2018, introdotto dal DL 34/2019 convertito, sancisce che

i menzionati ruoli rientrano solo se la Cassa, con apposita delibera da adottare e comunicare all'Agente della Riscossione entro il 16.9.2019, dichiara di volersene avvalere.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni, interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (art. 27 co. 1 del D.lgs. 46/99), corrispondendo:

- il 16% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è minore di 8.500,00 euro;
- il 20% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 8.500,00 e 12.500,00 euro;
- il 35% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 12.500,00 e 20.000,00 euro.

Gli "altri interessi" a cui si fa riferimento sono, tipicamente, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo indicati nella cartella di pagamento, disciplinati dall'art. 20 del DPR 602/73. Bisogna pagare l'aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.

Termini e adempimenti

La procedura inizia con la domanda da presentare (utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019), entro il 31.7.2019 (il termine, in origine fissato al 30.4.2019, è stato postergato al 31.7.2019 dal DL 34/2019 convertito), a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).

NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

Informativa sulle erogazioni pubbliche

Viene riformulata la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1 co. 125 - 129 della L. 4.8.2017 n. 124, che viene interamente sostituita, introducendo, in alcuni casi, modifiche di carattere sostanziale e, in altri casi, modifiche di carattere sistematico e di coordinamento formale.

Ambito soggettivo di applicazione

L'ambito soggettivo di applicazione della norma è circoscritto a:

- associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 349/86;
- associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del D.lgs. 206/2005;
- associazioni, ONLUS e fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.lgs. 286/98;
- imprese

Enti non commerciali

Le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori, le associazioni, le ONLUS e le fondazioni (di seguito indicati, per semplicità, “enti non commerciali”) sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti Internet o analoghi portali digitali “entro il 30 giugno di ogni anno”.

Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri di cui al D.lgs. 286/98:

- sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti Internet o analoghi portali digitali “entro il 30 giugno di ogni anno”;
- sono tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Imprese

I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. (relativo agli imprenditori soggetti a registrazione presso il Registro delle imprese) devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza “entro il 30 giugno di ogni anno”. Ove tali imprese decidano di redigere la Nota integrativa allegata al proprio bilancio d’esercizio, l’obbligo di trasparenza è assolto all’interno della Nota stessa (Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019).

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Viene, quindi, confermata l’esclusione non solo degli incarichi a carattere sinallagmatico, ma anche degli aiuti “generici”.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della

rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa. Provenienza delle erogazioni. Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013 nell'esercizio finanziario precedente.

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato .Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012, la registrazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 124/2017, a condizione che l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

Gli obblighi di pubblicazione non si applicano ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Decorrenza

La norma stabilisce che gli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche facenti capo agli enti non commerciali e alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri si applicano "a partire dall'esercizio finanziario 2018" e riguardano gli importi "erogati nell'esercizio finanziario precedente". In questo caso, quindi, l'obbligo informativo deve essere adempiuto per la prima volta entro il 30.6.2019. Con riferimento alle imprese, l'obbligo informativo deve essere adempiuto per la prima volta (Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019):

- per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018;
- per le imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro e non oltre il 30.6.2019.

Regime sanzionatorio

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche, facenti capo a enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese, comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'Amministrazione vigilante o competente per materia. Alla luce di quanto riportato, nessuna sanzione è prevista in

relazione agli importi percepiti nell'esercizio finanziario 2018.

Società di investimento semplice – SIS

Viene modificato il testo dell'art. 1 co. 1 del DLgs. 58/98 (c.d. "TUF") con l'aggiunta della lett. i-quater), che detta la definizione di "società di investimento semplice" (SIS).

Per società di investimento semplice si intende il fondo di investimento alternativo (FIA) italiano costituito in forma di SICAFF che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

- il patrimonio netto non eccede i 25 milioni di euro;
- ha per oggetto "esclusivo" l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'art. 2 § 1 lett. f) punto (i) del regolamento 2017/1129/UE che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività⁹⁰ in deroga all'art. 35-bis co. 1 lett. f) del D.lgs. 58/98;
- non ricorre alla leva finanziaria;
- dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 c.c. (cioè non inferiore a 50.000,00 euro), in deroga all'art. 35-bis co. 1 lett. c) del D.lgs. 58/98.

Prima della conversione in legge, l'art. 27 co. 1 del DL 34/2019 definiva la SIS come FIA "riservato a investitori professionali"; in sede di conversione, il riferimento agli investitori professionali è stato eliminato. Possono, pertanto, effettuare investimenti nelle SIS anche investitori che non rientrino nella suddetta categoria. Viene modificato, inoltre, il testo dell'art. 35-undecies del DLgs. 58/98, cui vengono aggiunti i co. 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Ai sensi del nuovo art. 35-undecies co. 1-bis del DLgs. 58/98, le SIS:

- non applicano le disposizioni attuative dell'art. 6 co. 1, 2 e 2-bis del DLgs. 58/98;
- devono dotarsi di un sistema di governo e controllo adeguato per assicurare la sana e prudente gestione della società e l'osservanza delle disposizioni applicabili alle SIS;
- stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta;
- applicano le disposizioni dettate dalla CONSOB in materia di commercializzazione di OICR.

Il nuovo art. 35-undecies co. 1-ter del D.lgs. 58/98 stabilisce che:

- in deroga all'art. 35-bis co. 1 lett. e) del D.lgs. 58/98, i titolari di partecipazioni indicati all'art. 15 co. 1 del D.lgs. 58/98 rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'art. 14 del medesimo decreto legislativo;
- in deroga all'art. 35-bis co. 5 del D.lgs. 58/98, la denominazione

sociale della SIS contiene l'indicazione di "società di investimento semplice per azioni a capitale fisso".

Infine, ai sensi del nuovo art. 35-undecies co. 1-quater del D.lgs. 58/98, possono procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro:

- i soggetti che controllano una SIS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'art. 2359 c.c. 97;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS.

Entrata in vigore

La disciplina è entrata in vigore dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019).

Cordiali Saluti

Montoro & Partners